



Decreto Dirigenziale n. 781 del 19/12/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. RELATIVO AL PROGETTO "MODIFICHE AD UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI" DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI OTTAVIANO (NA) PROPOSTO DALLA DITTA SO.MO.TER. SAS.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs 4/2008, in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con Delibera di Giunta Regionale n° 426/08, si è provveduto a riorganizzare le strutture (Commissione VIA, Tavoli Tecnici) e le procedure istruttorie per la formulazione del parere di compatibilità ambientale, approvando apposito Disciplinare;
- c. che con DPGR n. 10 del 29 gennaio 2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 1 febbraio 2010 è stato emanato il regolamento regionale n. 2/2010 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale";
- d. che con DGR n. 294 del 21/06/2011 si è stabilito di rinnovare, nelle more della adozione del nuovo disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e alla valutazione di incidenza (VI) di cui ai regolamenti regionali nn. 2/2010 e 1/2010, il funzionamento degli organismi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VI, di cui alla DGR n. 426 del 14 marzo 2008;

CONSIDERATO

- a. che con istanza del 23.06.2009, acquisita al prot. n° 618922 in data 9.07.2009, la Ditta So.Mo.Ter. sas., con sede legale in Ottaviano alla Via Massari n. 9, ha trasmesso richiesta di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4 relativa al progetto "Modifiche ad un impianto di trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi" da realizzarsi nel Comune di Ottaviano (NA);
- b. che la Società proponente con nota 18.10.2010, acquisita al prot. n° 792783 in data 20.10.2011, ha trasmesso documenti integrativi relativi al progetto de quo;
- c. che la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è svolta dai Tavoli Tecnici e si conclude con l'emanazione del Decreto del Dirigente Coordinatore dell'A.G.C. 05, previo parere della Commissione Regionale per la V.I.A.;

RILEVATO

che detto progetto, istruito dal Tavolo Tecnico I e sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. nella seduta del 10.11.2011, ha ottenuto l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con le prescrizioni di seguito indicate:

- di concordare con l' ARPAC un monitoraggio dell'effettivo smaltimento come rifiuto delle acque raccolte nelle vasche di captazione.

Il presente parere si riferisce ai sottoelencati codici CER autorizzati con Determina Dirigenziale n. 11737 dell'8/10/2008 della Provincia di Napoli - Area Ambiente:

- 101311 (rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli derivanti dalla fabbricazione di amianto cemento);
- 170101 (cemento);
- 170102 (mattoni);
- 170103 (mattonelle e ceramiche);
- 170107 (miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche non contenenti sostanze pericolose);

- 170802 (materiali da costruzione a base di gesso non contenenti sostanze pericolose);
- 170904 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non contenenti mercurio, PCB o sostanze pericolose);

che la Ditta So.Mo.Ter. sas. ha effettuato il versamento per le spese amministrative istruttorie, determinate con D.G.R.C. n° 916 del 14.07.2005, con bonifico del 23.06.2009, acquisito agli atti del Settore Tutela Ambiente in data 9.07.2009 prot. n° 621585;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTE

Il D.Lgs 4/2008;
la delibera di.G.R. 426/2008;
regolamento regionale 2/2010;
la delibera di .G.R. 294/2011;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03.

D E C R E T A

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

di escludere dalla procedura di Valutazione Impatto Ambientale, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., espresso nella seduta del 10.11.2011, il progetto "Modifiche ad un impianto di trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi" da realizzarsi nel Comune di Ottaviano (NA), proposto dalla Ditta So.Mo.Ter. sas., con sede legale in Ottaviano alla Via Massari n. 9, con le prescrizioni di seguito indicate:

- di concordare con l' ARPAC un monitoraggio dell'effettivo smaltimento come rifiuto delle acque raccolte nelle vasche di captazione.

Il presente parere si riferisce ai sottoelencati codici CER autorizzati con Determina Dirigenziale n. 11737 dell'8/10/2008 della Provincia di Napoli - Area Ambiente:

- 101311 (rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli derivanti dalla fabbricazione di amianto cemento);
- 170101 (cemento);
- 170102 (mattoni);
- 170103 (mattonelle e ceramiche);
- 170107 (miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche non contenenti sostanze pericolose);
- 170802 (materiali da costruzione a base di gesso non contenenti sostanze pericolose);
- 170904 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non contenenti mercurio, PCB o sostanze pericolose).

che l'Amministrazione che provvederà al rilascio del provvedimento finale è tenuta ad acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previste per legge, ed a verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate e la congruità del progetto esecutivo con il progetto definitivo esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, che nel caso che l'ottemperanza delle prescrizioni di Enti terzi avessero a richiedere varianti sostanziali o formali del progetto definitivo esaminato, il progetto completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.

di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento de quo;

di inviare il presente atto all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;

di trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dott. Michele Palmieri